
Sistema Socio Sanitario



Direzione Amministrativa

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

INDICE di REVISIONE	00					
DATA di AGGIORNAMENTO	29/12/2020					
DESCRIZIONE MODIFICHE INTEGRAZIONI	Emissione	,				
REDAZIONE Data 31/12/2020	C. Zubiani – Incarico Organizzativo "Gare e Contratti" - UOC Approvvigionamenti	Firma Slewer Julysy				
PRE-VERIFICA Data D8/01/2011	A. Rossodivita – Risk Manager Aziendale - Direttore ad interim UOC Qualità e Risk Management	Firma feu Lle				
	A. Scarafoni - UOC Qualità e Risk Management	Firma Alica Sonoton				
VERIFICA Data 31/12/2020	R. Paroli – Direttore UOC Approvvigionamenti	Firma Kili				
APPROVAZIONE Data 08 01 2011	A. De Vitis – Direttore Amministrativo	Firma				

INDICE

PREMESSA	3
Art.1 OGGETTO E FONTI NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI	
Art. 2 PRINCIPI COMUNI	5
Art. 2.1 Principio di rotazione	6
Art. 2.2 Divieto di frazionamento	6
Art. 3 PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI E DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVO	DRI6
Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE	6
Art. 5 LIMITI PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI CON PROCEDURE SEMPLIFICATE	7
Art. 6 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)	7
Art. 7 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	7
Art. 7.1 Affidamento di servizi e forniture: limiti di importo	8
Art. 7.2 Affidamento di lavori: limiti di importo	8
Art. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE SPESE SOTTOSOGLIA	9
Art. 9 REQUISITI DELL'OPERATORE AFFIDATARIO	10
ART. 10 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE AD UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMIC PARTICOLARI	:O - CASI
Art. 11 SVOLGIMENTO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI	
A. Avviso volontario per la trasparenza ex ante	
B. Avvio delle procedure	
C. Individuazione dell'operatore economico	
C. 1 Manifestazione d'interesse	
C.2 Elenchi degli operatori economici	
D. Confronto tra operatori	
E. Provvedimento di affidamento	
F. Stipula del contratto	
G. Verifiche requisiti	
G.1 Per servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario	
H. Esito delle procedure	
I. Modifiche contrattuali - opzioni	
Art. 12 GARANZIE	
Art. 13 IL DEC	
Art. 14 NOMINA, RUOLO E FUNZIONI DEL DIRETTORE LAVORI NEGLI APPALTI	
Art. 15 COLLAUDO / VERIFICA DI CONFORMITÀ/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
Art 16. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	
ART. 17 – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE	
ALLEGATO 1	
SCHEMA RIEPILOGATIVO	

PREMESSA

L'ASST Valtellina e Alto Lario (di seguito ASST) conforma la propria attività contrattuale ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse. ASST adotterà criteri idonei a garantire la massima partecipazione alle procedure di gara di micro, piccole e medie imprese. I contenuti dell'attività contrattuale e le modalità di svolgimento delle procedure ad essa collegate sono finalizzati ad assicurare il più elevato livello qualitativo dei beni e prestazioni acquisite sulla base delle risorse economiche disponibili e contestualmente perseguire libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori in tema di sicurezza e di regolarità delle posizioni retributive, contributive ed assicurative. In coerenza con i prioritari interessi aziendali di contenimento della spesa, di corretta ed economica gestione delle risorse e di contestuale necessità di perseguire il più elevato livello qualitativo di prestazioni di beni e servizi destinati all'espletamento di attività istituzionale, i processi e i procedimenti saranno improntati all'osservanza dei seguenti criteri:

- rispetto degli obiettivi generali dell'Azienda;
- pianificazione delle acquisizioni di beni e servizi;
- trasparenza, chiarezza della motivazione e delle determinazioni adottate;
- rispetto dei limiti di disponibilità del budget;
- valutazioni di efficacia e di efficienza sotto il profilo procedimentale e del risultato atteso;
- rispetto di tutte le disposizioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17 giugno 2019, n. XI/1751.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti espressamente previsti dalla normativa vigente, a criteri ispirati ad esigenze sociali nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Le procedure disciplinate all'interno del presente Regolamento assicurano che l'affidamento di servizi e forniture si perfezioni in tempi contenuti e con modalità semplificate sulla base di scelte e determinazioni che tengano conto di:

- natura e destinazione dei beni e servizi oggetto di acquisizione;
- tempi e costi procedimentali;
- valore del contratto ed importo complessivo di spesa.

Art.1 OGGETTO E FONTI NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI

Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii..

Le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del predetto Codice, come previsto, sono periodicamente rideterminate (di norma ogni due anni) con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, da ultima n. L279 del 31 ottobre 2019.

Tali soglie, recentemente rideterminate, sono le seguenti (IVA esclusa):

- nei settori ordinari:
 - euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

- euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- euro 750.000 (resta inalterato l'odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii..

Nei settori speciali:

- euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
- euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l'odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii..

Resta inteso che gli importi sopra indicati vengono automaticamente aggiornati in seguito a emanazione di aggiornamenti normativi senza necessità di variare il presente regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento tengono conto, inoltre, di quanto previsto:

- del D.L.16.07.2020 16.07.2020 n. 76 contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", coordinato con la legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020;
- del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- dal DL 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici". coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
- dalla L. del 17 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- dall'art. 9, comma 2, secondo periodo, del D.L. 24.4.2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23.6.2014, n. 89, il quale dispone che "con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato/Regioni, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nonché le regioni enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ricorrono a CONSIP SpA o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure";
- dal D.P.C.M. 11.07.2018., che ha individuato n. 25 categorie di beni e servizi con le relative soglie di valore, al superamento delle quali è necessario attuare quanto previsto dal citato D.L. 24.4.2014 n. 66 e dei successivi aggiornamenti;
- dal punto 8 del Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 10.2.2016, il
 quale statuisce che "Le Stazioni Appaltanti che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di
 cui al DPCM, che non trovassero una iniziativa attivata da CONSIP ovvero dal Soggetto Aggregatore

Rev. 00 - Data Aggiornamento 29/12/2020

territorialmente competente, e quest'ultimo non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica, dovranno selezionare "Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o CONSIP e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG" Esse potranno procedere all'acquisizione di CIG con le consuete modalità";

- dalle linee guida ANAC emanate in applicazione del Codice dei contratti pubblici, dalla normativa statale, regionale, nonché dalla Legge n. 23/2015, di riforma del sistema socio-sanitario lombardo;
- dal D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti in vigore;

Gli affidamenti sono effettuati tenendo in considerazione le regole di sistema regionali, di anno in anno emanate dalla Regione Lombardia, che con apposita DGR detta specifiche disposizioni in materia.

Le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dall'Azienda in osservanza della Legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art 42 del Codice dei Contratti Pubblici, nello svolgimento delle procedure gli operatori garantiscono il rispetto delle misure previste dai Piani per la prevenzione della corruzione e trasparenza, al fine di contrastare le frodi ed i fenomeni corruttivi, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Costituisce, altresì, parte integrante dei contratti stipulati dall'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30", D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751.

Art. 2 PRINCIPI COMUNI

Ferma restando, come scelta prioritaria, l'adesione alle Convenzioni di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e per gli acquisti) Centrale Acquisti della Regione Lombardia o Consip, il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario svolte in forma autonoma o aggregata per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria relativi a Servizi, Forniture e Lavori.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse).

Le forniture, i servizi ed i lavori non possono subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne il valore e l'esecuzione alla disciplina degli acquisti di cui al presente regolamento.

Onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, gli affidamenti devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere a priori le microimprese, le piccole e le medie imprese.

Le procedure di cui al presente Regolamento assicurano che l'affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga in tempi contenuti e con modalità semplificate, in relazione all'importo di spesa.

L'ASST ha - comunque - la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, fermi restando gli obblighi di legge.

Rev. 00 - Data Aggiornamento 29/12/2020

Art. 2.1 Principio di rotazione

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Art. 2.2 Divieto di frazionamento

L'articolo 35, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., recita "la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino".

Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, bisogna prestare attenzione alla corretta definizione del fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo. Ciò vale anche per le opere a scomputo di cui all'articolo 36, comma 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente se si tratta di lavori di urbanizzazione primaria o secondaria, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

Art. 3 PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI E DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018 n. 14, l'ASST adotta, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro - I.V.A. esclusa e il programma triennale dei lavori pubblici di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa). Gli interventi di cui al programma triennale dei lavori pubblici costituiscono anche la programmazione dei relativi servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti periodici, sono predisposti in coerenza con la programmazione regionale e pubblicati sul sito aziendale https://www.asst-val.it/13016_Programmazione_Gare.html nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il ricorso alle procedure semplificate per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui al presente Regolamento, è possibile per tutte le categorie di beni, servizi e lavori occorrenti per il regolare funzionamento dell'ASST, nel rispetto delle categorie e delle relative soglie stabilite dal D.P.C.M. del 11.07.2018 e s.m.i., nonché delle disposizioni introdotte dalle leggi di stabilità. Il ricorso alle procedure semplificate è possibile per acquistare i beni e i servizi descritti nel D.P.C.M. 24.12.2015, quando non sussista alcuna aggiudicazione disposta dal soggetto aggregatore alla quale aderire e nelle more dell'attivazione della specifica Convenzione, previa autorizzazione del soggetto aggregatore.

Art. 5 LIMITI PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI CON PROCEDURE SEMPLIFICATE

I limiti di spesa indicati all'art.1 del presente Regolamento si riferiscono all'importo massimo per ogni procedura attivata. È vietato l'artificioso frazionamento delle forniture/servizi/lavori per sottoporre la procedura alle regole definite dal presente Regolamento, sottraendola alla normativa comunitaria prevista per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria.

È compito del RUP vigilare sul rispetto di tale adempimento e verificare la possibilità di ricorrere ad accordi quadro e convenzioni già in essere da parte di ARIA e CONSIP.

L'effettuazione delle spese sopra specificate deve avvenire nel rispetto dei seguenti vincoli:

- a) la spesa relativa ad ogni procedura non può superare l'importo della soglia comunitaria in vigore, al netto di I.V.A.;
- b) in ogni caso, gli ordinativi emessi ai sensi del presente Regolamento dovranno avere la relativa copertura finanziaria nei rispettivi conti di bilancio/autorizzazioni.

Art. 6 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previsti dal codice degli appalti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

È fatta salva la facoltà per il Responsabile di Settore di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, un dipendente di ruolo assegnato al medesimo Settore, purché sia dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti che deve svolgere e per cui è nominato e purché sia in possesso degli specifici requisiti di professionalità prescritti dalla normativa in vigore.

Art. 7 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Ai fini della scelta della tipologia di procedimento di acquisizione da attivare il Responsabile Unico del Procedimento, conformemente alla normativa vigente, provvederà ad operare secondo l'ordine di priorità di seguito rappresentato:

- procedimento di adesione a convenzioni o strumenti di acquisizione attivi al momento della rilevazione della necessità di contrattualizzazione, stipulati da centrali di committenza regionali (Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti (ARIA);
- procedimento di adesione a convenzioni o strumenti di acquisizione attivi al momento della rilevazione della necessità di contrattualizzazione, stipulati da Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488.

Qualora le convenzioni ARIA e Consip non siano attive, ma sull'ambito merceologico richiesto sia già stata programmata un'iniziativa ARIA, l'ente potrà approvvigionarsi autonomamente con un contratto ponte fino alla data dell'attivazione dell'iniziativa ARIA, inserendo apposita clausola di risoluzione anticipata vincolata a tale data. Per tali iniziative dovrà essere inviata informazione preventiva a Direzione Generale Welfare. La violazione di tali norme rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa.

In assenza degli strumenti di cui ai punti precedenti:

per gli acquisti inerenti alle categorie merceologiche presenti nella "Piattaforma Consip", è fatto
obbligo alla ASST Valtellina e Alto Lario di ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a diposizione da Consip S.p.A. (SDA e MePA) o da ARIA;

- partecipazione, sia in qualità di azienda mandante sia in qualità di azienda mandataria, a procedure di gara in forma aggregata esperite con Aziende Socio Sanitarie Territoriali facenti parte dell'Unione formalizzata di Aziende cui l'ASST aderisce per disposizioni regionali (alla data di approvazione del presente Regolamento: "Valcamonica, Settelaghi, Lariana, Valle Olona"), è altresì ammessa la partecipazione in qualità di mandante o mandataria a gare aggregate riguardante altre aziende sanitarie della Regione Lombardia;
- solamente in via subordinata ai livelli di aggregazione sopradescritti, è possibile per l'ASST Valtellina e Alto Lario di procedere ad acquisti autonomi tenendo fermo l'obbligo di utilizzo Sintel a norma dell'art. 1 comma 6 ter della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 33.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano agli acquisti effettuati mediante utilizzo di buono economale e a quelli di importo inferiore ad € 5.000,00, per i quali, pertanto, non sussiste l'obbligo di ricorrere a strumenti di E-Procurement.

Art. 7.1 Affidamento di servizi e forniture: limiti di importo

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo quanto sotto riportato.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli affidamenti oggetto del presente Regolamento possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) per importi fino a 5.000,00 euro I.V.A. esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza richiedere più preventivi. L'uso di tale procedura deve essere giustificato dalla sussistenza di presupposti, che consentano al Responsabile del procedimento di motivare per iscritto le ragioni della scelta dell'affidatario, anche in assenza del confronto con altri preventivi;
- b) per importi superiori a 5.000,00 euro I.V.A. esclusa ed inferiori a 40.000,00 euro I.V.A. esclusa, mediante affidamento diretto, previa richiesta di almeno due preventivi, ove possibile; è fatta salva comunque la possibilità di affidare direttamente servizi o forniture senza richiesta di due o più preventivi, previa adeguata motivazione scritta;
- c) per importi pari o superiori a 40.000,00 euro I.V.A. esclusa e fino alle soglie comunitarie di cui all'art.35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- d) per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Nell'ambito delle procedure di affidamento sotto-soglia con determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 36, comma 2 e 157 comma 2 del codice, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020) che prevedono, per servizi e forniture, le seguenti modalità:

- affidamento diretto per i servizi e forniture fino a 75 mila euro;
- procedura negoziata senza bando (articolo 63 del Codice dei contratti pubblici) per servizi e forniture di importo pari o superiore a 75 mila euro e inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice, con consultazione di almeno 5 operatori economici;

Art. 7.2 Affidamento di lavori: limiti di importo

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida ANAC, gli affidamenti di lavori oggetto del presente Regolamento possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro I.V.A. esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, previa adeguata motivazione scritta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro I.V.A. esclusa e inferiore a 150.000,00 euro I.V.A. esclusa, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio - Tel: 0342521111 - fax. 0342521024 - Cod. fisc. e P.IVA 00988090148

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata ex art 63 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata ex art 63 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 80.

Nell'ambito delle procedure di affidamento sotto-soglia con delibera o determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 36, comma 2 e 157 comma 2 del codice, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020) che prevedono, per i lavori le seguenti modalità:

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro); - procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, con consultazione di almeno 5 operatori economici; - procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, con consultazione di almeno 10 operatori economici; - procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice, con consultazione di almeno 15 operatori.

Art. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE SPESE SOTTOSOGLIA

Ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui all'articolo 36 "sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Pertanto, è possibile ricorrere ad entrambi i criteri anche senza adeguatamente motivare il ricorso al criterio del minor prezzo.

Tuttavia, l'art. 36 comma 9 bis fa salvi i casi di cui all'art. 95 comma 3, in cui rimane la regola dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si tratta delle ipotesi di aggiudicazione nei servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica o dei servizi ad alta intensità di manodopera. Si tratta, inoltre, dei contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale ed i contratti di notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo, sono altresì indicati per tale criterio le acquisizioni relative ad apparecchiature elettromedicali, dispositivi medici e materiale sanitario.

Ricapitolando nelle procedure sotto-soglia, fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsti dall'art. 95 comma 3, e quanto sopra specificato, le stazioni appaltanti procedono in via ordinaria all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, senza alcuna necessità di fornire alcuna motivazione circa la scelta.

Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art 97 commi 2, 2-bis e

2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. In ogni caso l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Art. 9 REQUISITI DELL'OPERATORE AFFIDATARIO

Per tutti gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, vanno sempre richiesti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice.

Per prestazioni di importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia in casi specifici, da valutare di volta in volta, in base alla complessità dell'appalto e ad eventuale normativa specifica che regola il settore oggetto dell'affidamento, potranno essere chiesti anche uno o più dei seguenti requisiti di carattere speciale:

- di idoneità professionale: l'iscrizione alla CCIA o altro Albo equivalente, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- di capacità economica e finanziaria: un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali ovvero, un livello minimo di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, tale da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie;
- di capacità tecnico-professionale: l'aver maturato esperienze nello specifico settore o in altro settore assimilabile nell'anno precedente l'affidamento o altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature/equipaggiamento tecnico, ovvero altro requisito considerato idoneo nel caso specifico a garantire la capacità tecnico-professionale dell'operatore economico.
- specifiche condizioni soggettive stabilite dalla legge per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, co. 52, L 190/2012).

La verifica dei requisiti generali verrà effettuata solo sull'aggiudicatario.

ART. 10 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE AD UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO - CASI PARTICOLARI

L'Azienda, in conformità all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle Linee guida ANAC n.8 in materia, nonché al sub-allegato C alla DGR n.XI/491 del 02.08.2018, in casi eccezionali può derogare ai suddetti principi e affidare lavori, servizi e forniture tramite una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; tale procedura può essere utilizzata, in presenza delle seguenti fattispecie:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

Nel caso di appalti pubblici di forniture, il ricorso alla procedura di cui al suddetto art.63 è consentita nei casi seguenti:

- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita:

- negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
- per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

La possibilità di avvalersi della procedura ex art 63 deve essere indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto

Le procedure riguardanti l'acquisizione di beni/servizi infungibili sono disciplinate da specifico Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 704 del 03.10.2019.

La procedura di cui all'art. 63 è inoltre prevista nei casi di cui al D.L. 76 del 16.07.2020 (convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020) fino al 31.12.2021

Art. 11 SVOLGIMENTO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

A. Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Nei casi particolari disciplinati dall'art. 10, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di pubblicare un "avviso volontario per la trasparenza ex ante", al fine di verificare la presenza sul mercato di fornitori in grado di proporre il bene/servizio con le caratteristiche richieste.

B. Avvio delle procedure

La procedura prende l'avvio con la richiesta d'acquisto/proposta di approvvigionamento da parte dell'utilizzatore (Direttore/Dirigente/Responsabile della U.O.) riportante, l'oggetto dell'affidamento, la descrizione del bene/servizio/noleggio, valore stimato della prestazione richiesta, motivazione dell'affidamento, ed eventuale dichiarazione di infungibilità/esclusività.

Fermo restando quanto previsto in tema di attribuzioni e poteri del Direttore Generale, la competenza per l'espletamento di tutte le procedure di acquisizione di cui al presente Regolamento, ivi compresi i poteri di rappresentare ed impegnare l'ASST verso l'esterno mediante stipula del contratto ed emissione dell'ordine, viene attribuita alle seguenti figure, per gli ambiti di specifico interesse:

- Direttore UOC Approvvigionamenti;
- Direttore UOC Patrimonio immobiliare:
- Responsabile Ing. Clinica esclusivamente per ordinativi in economia;
- Direttore UOC Farmacia esclusivamente per ordinativi in economia.

I menzionati Direttori/Dirigenti possono assegnare ad altro dipendente addetto alla propria Struttura la responsabilità del procedimento amministrativo e di ogni altro adempimento inerente alla scelta del contraente, compresa la sottoscrizione degli ordini da parte dei funzionari appartenenti alla categoria D (profilo non sanitario) del CCNL del Comparto Sanità.

Il RUP è delegato alla nomina delle Commissioni Giudicatrici (Tecniche) e del seggio di gara; per quanto riguarda la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici, si rimanda all'art.77 del codice appalti ed alle relative Linee guida dell'ANAC.

C. Individuazione dell'operatore economico

C. 1 Manifestazione d'interesse

La fase promossa dal Responsabile unico del procedimento, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

L'ASST assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

A tal fine, gli avvisi di avvio gara - in forma singola o cumulativa - vengono pubblicati sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché si può fare ricorso ad altre forme di pubblicità.

La durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in almeno quindici giorni, fatta salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di tre giorni.

La manifestazione d'interesse, di norma, indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

C.2 Elenchi degli operatori economici

L'ASST, utilizza l'Elenco Telematico Fornitori mediante utilizzo della Piattaforma regionale per l'Eprocurement SinTel – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia, che opera sul sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 6 della Delibera di Giunta 6 Agosto 2012, n. IX/3976.

L'Elenco Telematico Fornitori è utilizzato ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare agli affidamenti diretti/procedure negoziate di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Eventuali specifici requisiti di ammissione inerenti l'oggetto di ciascuna singola procedura di gara saranno specificatamente indicati all'interno della documentazione di procedura ovvero all'interno delle lettere di invito a presentare offerta.

Rev. 00 - Data Aggiornamento 29/12/2020

D. Confronto tra operatori

Una volta espletato l'avviso di preinformazione, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, il RUP seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta, per quanto possibile, al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Nel caso in cui non si ritenga o non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'ASST invita simultaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta, di norma con procedure telematiche, ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta ed in particolare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- k) lo schema di contratto, scheda tecnica/capitolato tecnico, se predisposti;

Fatte salve le procedure di gara condotte totalmente con strumenti telematici, le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

E. Provvedimento di affidamento

La UOC Approvvigionamenti e l'UOC Patrimonio immobiliare o altro Responsabile/Dirigente di UOC per competenza, provvederanno ad adottare successivamente al perfezionamento del procedimento di selezione del contraente, la determinazione/deliberazione riportante le informazioni inerenti gli elementi essenziali del contratto: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, la durata del contratto, l'iter prescelto per l'affidamento, gli operatori economici invitati, il fornitore scelto, le ragioni della scelta del fornitore.

Al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo e di assicurare la massima trasparenza, nella determina, l'Azienda motiva in merito alle eventuali ragioni, che giustifichino la mancanza di un confronto concorrenziale (vedi casi elencati all'articolo 10 "affidamento di servizi e forniture ad un determinato operatore economico - casi particolari") o il reinvito al fornitore uscente (vedi articolo 2.1 "principio di rotazione"):

- 1. contratti di valore fino a euro 5.000,00 IVA esclusa: il buono d'ordine tiene luogo dell'aggiudicazione;
- contratti di valore da € 5.001,00 a 40.000,00 IVA esclusa: si procede all'aggiudicazione mediante adozione di apposita determinazione dirigenziale, cui fa seguito relativa comunicazione di affidamento della fornitura/servizio/lavoro;

 contratti di valore pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa sino alle soglie di cui all'art, 35 del D.ls 50/2016: si procede all'aggiudicazione mediante adozione di apposita determina dirigenziale, cui fa seguito relativa comunicazione di affidamento della fornitura/servizio/lavoro.

In deroga all'articolo 36 comma 2 lettera a) fino al 31.12.2021:

- contratti di valore da € 5.001,00 a 75.000,00 IVA esclusa: si procede all'aggiudicazione mediante adozione di apposita determinazione dirigenziale, cui fa seguito relativa comunicazione di affidamento della fornitura/servizio;
- contratti di valore da € 5.001,00 a 150.000,00 IVA esclusa: si procede all'aggiudicazione mediante adozione di apposita determinazione dirigenziale, cui fa seguito relativa comunicazione di affidamento della fornitura/servizio;
- contratti di valore pari o superiore a € 75.001,00 IVA esclusa sino alle soglie di cui all'art, 35 del D.ls 50/2016: si procede all'aggiudicazione mediante adozione di apposita determina dirigenziale, cui fa seguito relativa comunicazione di affidamento della fornitura/servizio;
- contratti di valore pari o superiore a € 150.001,00 IVA esclusa sino alle soglie di cui all'art, 35 del D.ls 50/2016: si procede all'aggiudicazione mediante adozione di apposita determina dirigenziale, cui fa seguito relativa comunicazione di affidamento del lavoro.

F. Stipula del contratto

Riguardo agli approvvigionamenti effettuati a mezzo adesione alle Convenzioni Consip e ARIA, nonché tramite il mercato elettronico della P.A. (MePA), il contratto viene stipulato mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura (OdF), con le modalità previste dalle relative piattaforme.

In caso di procedure autonome la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ha luogo – di norma – con le seguenti modalità:

- 1. per affidamenti di forniture, servizi e lavori di importo inferiori o uguali a €5.000,00 IVA esclusa mediante sottoscrizione ed emissione dell'ordine;
- per affidamenti di forniture, servizi e lavori di importo superiori a € 5.001,00 fino a importi inferiori
 o uguali alla soglia comunitaria, salvo contratti particolarmente complessi, tramite lettera di
 affidamento a firma del RUP, che deve essere restituita, debitamente sottoscritta per accettazione
 dal fornitore;
- per affidamenti di forniture, servizi e lavori di importo superiori alla soglia comunitaria tramite scrittura privata avente forma di contratto, a firma del Direttore/Dirigente Responsabile dell'UO competente, che deve essere restituita, debitamente sottoscritta per accettazione dal fornitore.

Ai sensi dell'art. 32 comma 10 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (stand still) per la stipula del contratto per servizi e forniture e lavori effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e b).

Il contratto è sottoposto a condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sui requisiti dell'affidatario previsti dalla normativa e dai successivi articoli.

Ad esito positivo di tali controlli, l'aggiudicazione diviene efficace e si può dare inizio all'esecuzione del contratto. La stipula deve avvenire entro 60 giorni dall'avvenuta efficacia, salvo diverso termine previsto nel primo atto della procedura.

È possibile disporre l'esecuzione anticipata del contratto, esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- eventi oggettivamente imprevedibili;
- per ovviare a situazioni di pericolo per persone o cose;
- per l'igiene e la salute pubblica;
- per il patrimonio storico, artistico o culturale;
- quando la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, tra cui la perdita di finanziamenti comunitari.

Le spese di stipulazione ed eventuale registrazione sono a carico della ditta contraente.

L'imposta di bollo è a carico della ditta contraente e verrà assolta mediante bollo telematico, ovvero trasmissione della/e marca/e da bollo in originale, ovvero, in alternativa, del bollettino di pagamento, con causale specifica riferita alla procedura in argomento.

Il contratto deve contenere espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

G. Verifiche requisiti

Per tutti gli affidamenti di importo superiore a € 5.000,00 ed inferiore alle soglie di rilievo comunitario, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario.

G.1 Per servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario

L'Azienda procede alla stipula del contratto dopo positiva verifica sull'aggiudicatario di tutti i requisiti di carattere generale ex art. 80 del codice e dei requisiti speciali richiesti e autocertificati, nonché delle eventuali condizioni soggettive previste dalla legge per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Per affidamenti di importo superiore ai 150.000 euro, l'Azienda procede altresì alle verifiche antimafia.

H. Esito delle procedure

In applicazione della normativa vigente, con particolare riferimento all'art.29 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013, questa Azienda provvede ai necessari adempimenti in tema di pubblicità e trasparenza (degli atti), anticorruzione e post-informazione, mediante pubblicazione sul sito aziendale e sulle altre piattaforme telematiche interconnesse.

I. Modifiche contrattuali - opzioni

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP e devono essere espressamente previste negli atti di gara.

Le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di validità possono essere introdotte se sussistono le condizioni previste dall'art. 106 del Codice dei contratti e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 12 GARANZIE

Per le modalità di affidamento di cui all'articolo 36 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

La garanzia definitiva) non è richieste per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 (75.000,00 fino al 31.12.2021).

Per affidamenti di forniture e servizi superiori a 75.000,00 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 per i quali si valuti eccessivamente oneroso, in rapporto all'oggetto dell'affidamento, al suo importo, alla sua natura e ai rischi connessi (ad esempio appalti di beni o servizi a carattere standardizzato o che non comportano particolari difficoltà di esecuzione) la garanzia definitiva può non essere richiesta.

La garanzia definitiva, dovrà essere costituite secondo le modalità e nei termini di cui agli articoli 93 e 103 del DLgs 50/216 ss.mm.ii..

Qualora sia richiesta la garanzia definitiva, l'offerta è corredata altresì, pena l'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a costituire la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 13 IL DEC

L'esecuzione dei contratti di servizi e forniture è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento il quale, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella fase di esecuzione si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Per i compiti e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento ed i relativi rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto, si rinvia alle specifiche disposizioni contenute nel D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché nel regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 901 del 31.12.2019.

Art. 14 NOMINA, RUOLO E FUNZIONI DEL DIRETTORE LAVORI NEGLI APPALTI

La stazione appaltante, su proposta del RUP, nomina il Direttore dei Lavori, individuandolo tra i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza, in relazione all'oggetto del contratto, tra:

- personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- personale degli uffici consortili di progettazione e direzione lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- personale appartenente a organismi di altre PP.AA. di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Direttore lavori, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro Iva esclusa e inferiore a 1.000.000,00 di euro, qualora rientri fra i soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è individuato secondo le procedure di cui all'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e del presente regolamento e il suo nominativo è indicato in determina.

Art. 15 COLLAUDO / VERIFICA DI CONFORMITÀ/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I controlli sull'esecuzione contrattuale si concludono con la redazione di un certificato di collaudo (per i lavori) o di verifica di conformità (per i servizi e le forniture), in riferimento alle caratteristiche proprie del singolo appalto e con modalità idonee ad accertare il rispetto delle condizioni pattuite.

Ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, considerato che il presente Regolamento disciplina servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità saranno sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

Per gli affidamenti di lavori e servizi di competenza dell'UOC Gestione Patrimonio Immobiliare e di importo inferiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di regolare esecuzione coincide con l'atto di liquidazione delle fatture disposto dal DL/DEC.

Art 16. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Per ogni appalto avente ad oggetto servizi o forniture di importo superiore a 10.000 euro, viene stanziato un fondo incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del Codice. Tale fondo verrà ripartito secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'applicazione dell'art. 113 nelle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi, tra tutti i dipendenti che abbiano svolto, in relazione al singolo appalto, attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;

ART. 17 – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Codice Identificativo Gara (CIG), è un codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica un dato appalto o lotto e che, secondo precise disposizioni normative, viene richiesto del RUP prima della procedura di individuazione del contraente.

Il CIG deve essere riportato sui documenti di gara, unitamente al CUP in caso di investimenti.

Il CIG ha alcune funzioni essenziali, quali:

- la tracciabilità dei flussi finanziari di ciascuna stazione appaltante per affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo la legge 136/2010, a prescindere dall'importo dell'affidamento e dalla procedura scelta;
- l'adempimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio per individuare in maniera univoca gare, lotti e contratti;
- l'adempimento al sistema di contribuzione della somma dovuta all'AVCP da parte degli operatori
 economici, il cui versamento è condizione di ammissibilità alle procedure di gara; La stazione
 appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente
 normativa.

Ciascuna procedura di scelta del contraente si identifica con una delle seguenti tipologie di CIG:

- Smart CIG, per importi inferiori a € 40.000,00, per la quale viene richiesto un numero ridotto di informazioni.
- CIG, per importi da € 40.000,00 in su che richiede informazioni dettagliate e stati di avanzamento. L'importo del CIG è determinato tenendo conto, tra l'altro, anche delle eventuali modifiche contrattuali/opzioni e/o ripetizioni ove previste.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con delibera del Direttore Generale. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito web istituzionale della ASST <u>www.asst-val.it</u>, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Gli eventuali successivi correttivi nonché il Regolamento Unico Appalti da approvarsi entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 55/2019 su proposta del MIT, saranno recepiti integralmente.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento delle spese in economia relative alle forniture di beni e servizi, adottato con deliberazione n. 189 del 14/04/2016, fatte salve le disposizioni dettate per il periodo transitorio di cui al comma successivo.

Alle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, come pure ai contratti derivanti dalle stesse, continueranno ad applicarsi le disposizioni del precedente (Regolamento), sino alla scadenza del contratto.

ALLEGATO 1

SCHEMA RIEPILOGATIVO

POST DL SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO IN LEGGE IN DEROGA AD ARTT. 36 CO. 2 E 157 CO. 2 Dal 15 settembre 2020 al 31 dicembre 2021	TERMINE PER AGGUIDICAZIONEO INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA DEL CONTRAENTE	2 MESI	DAFIRMAATTO DI AVVIO		4 MESI DAFIRMAATTO DI AVVIO			
	TIPO PROCEDURA	AFIDAMENTO DIRETTO ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DIPIU'OPERATORI ECONOMICI; AMMINISTRAZIONE DIRETTA		PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO E CONSULTAZIONE n.5	OPERATORI ECONOMICI AFFIDAMENTO OEPV OPPURE PREZZO PIU' BASSO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE (SE 2)- FATTO SALVO ART, 95 CO. 3	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA PUBBILCAZIONE AVVISO E CONSULTAZIONE <u>n. 10</u> OPERATORI ECONOMICI AFIDAMENTO GEVVOPURE PREZZO PLU BASSO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERE RANDAME (SE ≥ 5)- FATTO SALVO ART, 55 CO. 3	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO E CONSULTAZIONE OPERATORI ECONOMICI	AFFIDAMENTO DEPV OPPURE PREZZO PIU' BASSO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE (SE ≥ S)- FATTO SALVO ART. 95 CO. 3
	ОССЕТТО	servui e forniture ingegneria e architettura	lavori	servizi e forotine servizi d'ingegneria e architettura	lavori	lavori	lavori	
	IMPORTO EURO	da 0 –a 74.999	da 0 -a 149.999	da 75.000 a soglia comunitaria	da 150.000 a 349.999	da 350.000 a 999.999	da 1.000.000	a soglia comunitaria
	D.L. 76/2020	art.1 comma 2 lett. a		art.1 comma 2 lett. b				
ANTE DL SEMPLIFICAZIONI Dal 18 giugno 2019 al 16 luglio 2020	TIPO PROCEDURA	AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI; AMMINISTRAZIONE DIRETTA	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE n. 3 PREVENTIVI	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE 0.5 0PERATORI ECONOMICI	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE <u>n. 10</u> OPERATORI ECONOMICI	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE 1.15 OPERATORI ECONOMICI	PROCEDURA APERTA CON ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE (IN PRESENZA DI ALMENO 10 OFFERTE)
	ОССЕТТО	lavori serviti e formture servizi d'Ingegneria e architettura	lavori	servizi e formtore	servizi di ingegneria e architettura	lavori	lavori	lavori
	IMPORTO EURO	da 0 a 39.999	da 40.000 a 149.999	da 40.000 a soglia comunitaria	da 40.000 a 100.000	da 150.000 a 349.999	da 350.000 a 999.999	da 1.000.000 a soglia comunitaria
	D.Lgs. 50/2016	art. 36 comam 2 lett. a	art. 36 comma 2 lett. b	art. 36 comma 2 lett. b	art. 157 comma 2 - art. 36 comma 2 lett. b	art. 36 comma 2 lett. c	art. 36 comma 2 lett. c-bis	art, 36 comma 2 lett. c-ter